

**COMUNE DI CASTELMASSA**  
**Provincia di Rovigo**

**Parere 22/2020**

**Parere del Revisore Unico dei Conti sulla variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2020/2022.**

Il sottoscritto Dott. Mirco Gomiero, iscritto nel ruolo di Revisore Unico dei Conti, redige il presente verbale al fine di esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.09.2020, avente per oggetto "ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022.

**EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  
SUL BILANCIO DELL'ENTE**

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 22.519,98 per misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzati all'acquisto di buoni spesa per generi alimentari, tali risorse sono state interamente impiegate a tale scopo.

L'ente in base all'art. 114 del DL.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione pari ad euro 7.338,84, in base all'art. 115 e un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 601,84.

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di CASTELMASSA il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 138.928,05 destinato a compensare le minori entrate.

Il DL. 34/2020 ha previsto l'esonero dal pagamento della TOSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP in euro 8.036,84 somma delle entrate per tassa per occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal SIOPE.

Dalla relazione sugli equilibri di bilancio, predisposta dall'ufficio di ragioneria si rileva che si è riscontrato una perdita di gettito di entrate proprie di €. 314.289,86, calcolato secondo i parametri ANCI sulle risultanze del consultivo 2019, tenendo conto del "rischio basso"

In proposito il Comune ha ritenuto di mettere in salvaguardia le risorse trasferite per le funzioni fondamentali di €. 138.928,05 costituendo specifico accantonamento di pari importo, mediante fondo "passività potenziali", previsto all'art. 167, comma 3 del TUEL 267/2000. Il fondo è stato iscritto, alla missione 20 - "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma 3 - "Altri fondi" del bilancio di previsione corrente.

## **ANALISI DELLE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ARTICOLI E DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000**

Quanto innanzi esposto, è considerato indispensabile per definire l'attuale incidenza della circostanza epidemiologica "COVID-19" straordinaria ed eccezionale, nel bilancio previsionale 2020, tenuto conto che potrà avere ulteriori conseguenze ed influenze non prevedibili sulle risultanze finali dell'esercizio, si procede con particolare attenzione e discernimento all'analisi dell'argomento in oggetto.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITA' DELLA VERIFICA**

La suddetta situazione emergenziale ha costretto il Governo a dover rinviare la scadenza istituzionale del 31 luglio per l'**approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 novembre 2020**, rinvio operato prima al 30 settembre dall'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) e poi modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020.

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine di legge del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico

finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

*L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone*

*"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

## PREMESSA

In data 30.12.2019, con Deliberazione n. 50, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022.

In data 23.06.2020 con Deliberazione n. 10, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2019.

Il risultato di amministrazione determinato a chiusura dell'esercizio 2019 ammonta ad euro 599.875,51 e risulta così composto:

<b>COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019</b>	
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019	438.903,65
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	570,00
<b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>	<b>439.473,65</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	152.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>152.000,00</b>
<b>TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>	<b>8.401,86</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019</b>	<b>599.875,51</b>

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- Variazione n. 01 - Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione, in via d'urgenza, n. 1 al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2020 (art. 175, comma 4, del TUEL) approvata con deliberazione di G.C. n. 47 del 31/03/2020 e ratificata con deliberazione di C.C. n. 2 del 14/05/2020;
- Variazione n. 02 in via d'urgenza al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020 (art. 175, comma 4, del TUEL) approvata con deliberazione di G.C. n. 70 del 11/06/2020 e ratificata con deliberazione di C.C. n. 9 del 23/06/2020;
- Variazione n. 03 in via d'urgenza al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020 (art. 175, comma 4, DEL TUEL) approvata con deliberazione di G.C. n. 94 del 05/08/2020 e in corso di ratifica;

Il Revisore prende atto che alla data odierna non risultano deliberati prelievi dal Fondo di Riserva.

Il Revisore Unico del Conto procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

L'ente *non ha* richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, *non ha* adottato delibera di Giunta per richiedere alla CDP l'anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.

Sinora non risulta applicata, alcuna quota di avanzo di amministrazione 2019.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Settori non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore unico dei conti ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento si ritiene congruo:

ACCANTONAMENTI	
FONDO CREDITI DIFFICILE ESAZIONE	82.060,00
FONDO T.F.M.	980,00
FONDO PASSIVITA' POTENZIALI "Covid-19"	138.928,05
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI IN BILANCIO</b>	<b>221.968,05</b>

In merito agli altri fondo, si rileva che è stato costituito specifico fondo "passività potenziali", previsto all'art. 167, comma 3 del TUEL 267/2000., alla missione 20 - "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma 3 - "Altri fondi" del bilancio di previsione corrente, costituito per euro 138.928,05, corrispondente alle risorse statali trasferite quale FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI.

I Responsabili di settore in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Il Revisore unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico dei conti attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore unico dei Conti:

### Visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

#### **Verificato**

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data della presente verifica;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

Propone, in considerazione dell'evoluzione epidemiologica del "COVID-19", di tener particolarmente monitorata la gestione contabile per valutare la necessità di ulteriori verifiche e/o assestamenti di bilancio;

#### **Esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Castelmassa, 26/09/2020

IL REVISORE UNICO  
Dott. Mirco Gorniero

